



**COMUNE DI
ALESSANDRIA DELLA ROCCA
(Provincia di Agrigento)**

**REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA**

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Programmazione degli incarichi

Art. 3 - Esclusioni

Art. 4 - Ambito applicativo

Art. 5 - Requisiti per il conferimento degli incarichi

Art. 6 - Limiti di spesa

Art. 7 - Procedure di affidamento

Art. 8 - Formalizzazione degli incarichi e verifiche

Art. 9 - Pubblicità degli incarichi

Art. 10 - Controllo della Corte dei Conti

Art. 11 - Invio alla Corte dei Conti

Art. 12 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

(Art.3 commi 54, 55, 56 e 57 – della legge n. 244/2007, art. 48, comma 3, D.lgs. 267/2000, artt. 46,76 e 77 D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008)

1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall' art.7 c. 6 e segg. del D.Lgs. n.165/2000, dall'art.110 c.6 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.3 commi 54, 55, 56 e 57 della legge n.244/2007, come sostituito dall'art.46 e 76 della D.L.n.112/2008, convertito nella legge 133/2008.

2. Programmazione degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma, a cui sono ricondotte le varie tipologie di prestazioni (studio, ricerca, consulenza e collaborazione), di cui al presente regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio Comunale, nel limite dello stanziamento previsto dal bilancio di previsione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 c.55 della Legge 244/2007, come sostituito dall'art. 46 c. 2 del D.L.n.112/2008, convertito nella legge 133/08.
2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art.172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165 c.7, 170 c. 3 e 171 c. 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.
3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella relazione Previsionale e Programmatica.

3. Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere pubbliche di cui agli artt.90 e 91 del DLgs.n.163/2006,

- incarico componente di Commissione di concorso);
- b) gli incarichi per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto intuitu personae che consente il raggiungimento del fine, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art.53 del D.Lgs n. 165/2001;
 - c) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune;
 - d) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - e) gli incarichi ai membri di commissioni e organi istituzionali.
 - f) gli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente.
 - g) gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi obbligatori per espressa previsione di legge (incarico per sorveglianza sanitaria D.lgs. 81/08).
 - h) appalto di lavori di beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
 - i) gli incarichi previsti dall'art.90 del D.Lgs.267/2000.
 - l) gli incarichi ad esperti ai sensi dell'art.14 L.R. 7/92.

4. Ambito applicativo

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio Comunale oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge, oppure la programmazione è inserita nella relazione previsione e programmatica.
 - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta ; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - d) L'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è demandata alla competenza della Giunta Comunale che provvede all'incarico.

5. Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art.7 c. 6 del D.lgs.n. 165/2001, come modificato dall'art.46 del D.L n.112/2008, convertito nella legge 133/08, (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documenti curricula.

2. Il soggetto a cui viene conferito l'incarico deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) non essere in conflitto con il Comune di Alessandria della Rocca;

3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per chi ha stipulato i contratti.

4. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

6. Limiti di spesa

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3 c. 56 della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08.

7. Procedure di affidamento

1. L'Amministrazione procede all'affidamento di incarichi per importo pari o superiore a € 20.000,00 al netto dell' Iva, previo esperimento di procedure comparative a seguito di apposito avviso pubblico di selezione per lo specifico incarico da conferire, pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 10 giorni consecutivi, mentre

per quelli fino a € 20.000,00 al netto dell'Iva, l'incarico può essere conferito direttamente, previa verifica della congruità e convenienza del prezzo.

2. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico descritte nel curriculum;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste.

In relazione alla peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione da indicare nell'avviso.

3. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura intellettuale, artistica o culturale non comparabili, in quando strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) in ogni caso per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a € 20.000,00;
- d) nel caso sia andata deserta o infruttuosa la selezione;
- e) in caso di ricorso a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, autorizzati.

8. Formalizzazione dell'incarico e verifiche

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. L'Amministrazione prima di corrispondere il saldo, verifica il buon esito dell'incarico, acquisendo una relazione in merito all'incarico ricevuto, quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri o comunque di documenti.

9. Pubblicità degli incarichi

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3, comma 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 .

2. A tal fine, entro dieci giorni dal conferimento dell'incarico, l'ufficio che ha curato l'istruttoria degli atti e dei provvedimenti, deve provvedere alla pubblicazione sul sito dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.

I dati pubblicati resteranno in pubblicazione per tutta la durata dell'incarico e, comunque, fino al terzo mese successivo alla scadenza dell'incarico.

3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art.53 comma 14 del D.Lgs.165/2001.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capo in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

10. Controllo della Corte dei Conti

Gli atti di spesa di importo superiore a € 5.000,00 per gli incarichi indicati al precedente articolo 1 devono essere sottoposti a cura del Servizio Finanziario, al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, entro due mesi dalla loro adozione, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

11. Invio alla Corte dei Conti

Le disposizioni regolamentare del presente Capo sono trasmesse , per estratto , alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorno dalla loro approvazione.

12. Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà pubblicato per giorni 15 consecutivi all'Albo pretorio del Comune ed entrerà in vigore il 16 giorno. Pertanto sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.